

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Licenziamento individuale – rito "Fornero"- natura giuridica**

*Nonostante il riferimento comune all'articolo 669 sexies, relativo al connotato di "indispensabilità" degli atti istruttori, va ritenuto che l'accertamento del fatto che il Giudice deve compiere nel rito di cui all'art. 1, comma 47, l. 92/2012 (c.d. rito "Fornero"), sia caratterizzato comunque da una cognizione piena, in cui prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi a torto, e non limitata ad una verifica della mera "verosimiglianza" dei fatti rilevanti, o del cd. "fumus boni iuris", oggetto dell'indagine, tipico del giudizio cautelare.*

*Nel rito disciplinato dall'art. 1, comma 47 e ss., della legge n. 92/2012, gli atti istruttori "indispensabili", richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, sono finalizzati a decidere, sia pure ai fini della prima fase sommaria, chi ha torto e chi ha ragione, senza che esigenze cautelari ( ovvero relative alla necessità di evitare un pregiudizio imminente e irreparabile) possano giustificare una valutazione solo in termini probabilistici.*

*La sommarietà del rito di cui all'art. 1, comma 47 e ss., della legge n. 92/2012 va intesa come semplificazione del rito. La sommarietà va intesa, dunque, nel senso di escludere ogni approfondimento istruttorio che inciderebbe troppo sui tempi del processo.*

**Tribunale Napoli, ordinanza del 18 marzo 2014**



TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott.ssa Martina Brizzi,

letti gli atti del procedimento n. 34435/12 R.G. promosso ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 92/2012 da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED], nei confronti di [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED]

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 25.2.2014;

**OSSERVA**

Con ricorso ex art. 1, comma 47, della legge nr. 92/2012, il ricorrente, dipendente della convenuta dal 2.4.2007, con qualifica di [REDACTED] ha impugnato il licenziamento intimato in data 8.8.2013 per giusta causa, fondato sulla lettera di contestazione degli addebiti del 25.7.2013.

A fondamento del ricorso [REDACTED] ha dedotto la violazione del principio di immediatezza della contestazione degli addebiti, la violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970, la sproporzione della sanzione comminata rispetto agli addebiti contestati, la genericità delle contestazioni.

Si costituiva la società convenuta contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto nel merito della domanda.

Espletato il libero interrogatorio delle parti ed ascoltati i testi informativi, all'esito della discussione orale, all'udienza del 25.2.2014, il Giudice si riservava per la decisione.

La domanda è infondata per i motivi di seguito precisati.



In via preliminare va analizzato il contenuto e i limiti dell'oggetto dell'istruttoria del rito azionato, alla luce della disciplina dettata dal comma 49, dell'art. 1 citato, il quale prevede quanto segue:

“ Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione *indispensabili* richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda”.

La terminologia utilizzata richiama la formulazione dell'articolo 669 sexies c.p.c., dettato per i procedimenti cautelari, in quanto il Giudice deve procedere ai soli atti istruttori, richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ritenuti “ indispensabili” e tale connotato differenzia i confini dell'istruttoria rispetto al “ procedimento sommario di cognizione”, di cui all'art. 702 bis cpc, introdotto con la legge n. 18 giugno 2009, n. 69, in cui il Giudice “ procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione *rilevanti* in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto...”.

Nonostante il riferimento comune all'articolo 669 sexies, relativo al connotato di “indispensabilità” degli atti istruttori, va ritenuto che l'accertamento del fatto che il Giudice deve compiere nel rito azionato, di cui all'art. 1, comma 47, cit., sia caratterizzato comunque da una cognizione piena, in cui prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi a torto, e non limitata ad una verifica della mera “verosimiglianza” dei fatti rilevanti, o del cd. “fumus boni iuris”, oggetto dell'indagine, tipico del giudizio cautelare.

Manca nel testo, infatti, in primo luogo, qualunque riferimento al concetto di superficialità dell'istruzione, sia alla nozione di verosimiglianza, cui si faceva riferimento del d.d.l. n. 1524/S/XV (cd.: “ Progetto Mastella”).

D'altro canto, la peculiarità del rito cautelare, caratterizzato dai requisiti del periculum e del fumus boni iuris, non può non incidere anche sull'oggetto del thema probandum.

In altri termini, ad avviso di questo Giudice, l'istruttoria collocata all'interno di un rito, il cui presupposto è il periculum assume necessariamente un confine differente rispetto ad rito che prescinde dal periculum, come il rito in esame.



OMISSIS

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli- Sezione lavoro e previdenza - in persona della dott. MARTINA BRIZZI, così provvede:

9

- rigetta il ricorso;
  - compensa le spese di lite.
- Manda la Cancelleria per le comunicazioni.  
In Napoli, il 18 marzo 2014

Il Giudice  
*dott.ssa Martina Brizzi*

depositato i via telematica il 19 marzo 2014

Firmato Da: BRIZZI MARTINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: da82a

